



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza del Responsabile n°53 del 24/08/2026

OGGETTO:	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA. ISTITUZIONE DI CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIUSEPPE MAZZINI IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA LANZAGHE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO SU RETE IDRICA (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento)
----------	--

IL COMANDANTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura e divieto di sosta con rimozione forzata, in via Giuseppe Mazzini in corrispondenza dell'intersezione con via Lanzaghe, in prossimità del civico 41, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi, nel periodo compreso dal 07 settembre 2026 al 17 settembre 2026 per lavori di allacciamento su rete idrica;

Vista la richiesta, presentata al protocollo n. 14695 in data 20/08/2026 da parte della ditta OCT S.r.l. (P:IVA 03624870279) con sede in via Pitagora 18, 30020 Noventa di Piave (VE), di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura e divieto di sosta con rimozione forzata in via Giuseppe Mazzini in corrispondenza dell'intersezione con via Lanzaghe, in prossimità del civico 41, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi, nel periodo compreso dal 07 settembre 2026 al 17 settembre 2026 per lavori di allacciamento su rete idrica;

Vista la Convenzione presentata da Piave Servizi con il Comune di Silea per i lavori in oggetto;

Considerato che i lavori di cui trattasi debbano avvenire in sicurezza tanto per gli utenti della strada quanto per gli addetti ai lavori;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la pubblica incolumità ed una adeguata regolamentazione della circolazione stradale interessate dai lavori;

Ritenuto di dover intervenire, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse, dell'integrità del patrimonio stradale, garantendo la sicurezza della circolazione stradale con particolare riguardo alla difesa degli utenti deboli;

Richiamati inoltre:

- Il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo C.d.S.);
- Gli artt. 6, 7, comma 3 del Codice della Strada;
- Gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- L'atto aggiuntivo alla Convezione Rep. n. 29/S.P. del 30/12/2024 per la gestione in forma associata delle funzioni del Servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con prosecuzione tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.
- Il decreto n. 15 del 31/12/2025 di attribuzione delle responsabilità gestionali dell'area organizzativa/vigilanza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.

ORDINA

La regolamentazione della circolazione stradale mediante CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in via Giuseppe Mazzini in corrispondenza dell'intersezione con via Lanzaghe, in prossimità del civico 41, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi, nel periodo compreso dal 07 settembre 2026 al 17 settembre 2026 per lavori di allacciamento su rete idrica;

DISPONE

Che l'idonea segnaletica stradale posta in loco, venga collocata e mantenuta efficiente da parte della ditta richiedente, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada;

Che la segnaletica di cantiere venga collocata nei modi prescritti dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" del Ministero delle Il. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26/09/2002 s.s.;

Che, nel caso in cui i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;

Che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a verificare con continuità la regolarità della segnaletica stradale relativa alla presente ordinanza, che non potrà essere invocata per diminuire o escludere eventuali responsabilità connesse con il rilascio del presente provvedimento;

L'oscuramento dell'eventuale segnaletica in contrasto col presente provvedimento;

La ditta appaltatrice delle opere dovrà provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni, ed eliminare tutte le insidie che costituiscono pericolo

per gli utenti declinando ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza;

Che gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12, paragrafo e), del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;

La presente non sostituisce eventuali e/o necessari provvedimenti di competenza di altri enti e/o Uffici Comunali

Che copia della presente sia trasmessa all'Ufficio Messi per la pubblicazione on -line, all'Ufficio Tecnico comunale e all'Ufficio Segreteria

Avverte

Che alla presente ordinanza è ammesso ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale, fatto salvo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione all'albo pretorio comunale.

E 'fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

**IL COMANDANTE DEL SERVIZIO
ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Silea ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.